

Il giornale telematico va equiparato al giornale tradizionale, anche sotto il profilo delle garanzie, qualora sussistano le medesime caratteristiche dei giornali tradizionali. Lo ha stabilito una importante sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, la n. 23469 del 18.11.16.

I giudici della Suprema Corte affermano che la tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell'art. 21 Costituzione alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il Registro degli operatori della comunicazione (Roc), finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali.

[Leggi la sentenza integrale.](#)